



EURSAFE

European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety

13 NOVEMBRE 2019

MODENA

Ore 9,00 – 18,15

Auditorium del Tecnopolo - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Via Pietro Vivarelli n. 2
41125 Modena (MO)



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi - CRIS

IX° Convegno Nazionale sugli Spazi Confinati: "Il DPR 177/2011 tra risultati attesi e problemi applicativi"

«Ambienti confinati»: brevi riflessioni sul rappresentante del committente

Lorenzo Fantini

Avvocato, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

Il D.P.R. n. 177/2011

Il rappresentante del datore di lavoro committente

Nel testo si prevede (articolo 3, comma 2) che – **nei soli lavori «in appalto»** - il «datore di lavoro committente» debba individuare *«un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente»*

Nomina e qualità del rappresentante

- Va individuato dal datore di lavoro, non necessariamente con delega (per quanto si tratti senz'altro di un obbligo delegabile)
- La nomina va fatta con molta attenzione, nell'interesse stesso del soggetto obbligato
- La norma di riferimento indica chiaramente che qualità deve avere il «rappresentante»
- Deve essere formato, informato e addestrato
- **Deve conoscere i rischi dei luoghi in cui si svolgeranno le attività**

Come opera il rappresentante?

- Non deve essere necessariamente un «lavoratore» e neppure un «preposto»: è, infatti, un «rappresentante» del datore di lavoro committente
- Può essere anche il RSPP o il CSE: da valutare l'opportunità di tale scelta...
- Il D.p.R. n. 177/2011 richiede che rappresentante «vigili» sui lavori, ma non indica come...
- La scelta del soggetto (e anche dell'ampiezza del compito che gli viene affidato) è facoltà e responsabilità del soggetto obbligato